

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

11.^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

29° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1975

Presidenza del Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio:

«Pensione ai patrocinatori legali» (24) (D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri);

«Norme per la proroga della durata in carica del Presidente, del Vice presidente, del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori» (423) (D'iniziativa dei senatori Marotta ed altri);

«Diritto dei figli maggiorenni inabili alla pensione indiretta e di reversibilità della Cassa di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori» (600) (D'iniziativa del senatore Bermani);

«Modifiche alle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense» (772) (D'iniziativa dei senatori Santalco ed altri);
«Aumento delle contribuzioni riguardanti

la previdenza e l'assistenza forense» (1304) (D'iniziativa dei senatori Marotta ed altri);

«Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense» (1824) (D'iniziativa dei deputati Rognoni ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 408, 411, 413 e <i>passim</i>
DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	409, 410 411 e <i>passim</i>
FERRARI	416, 421, 422 e <i>passim</i>
MAROTTA	410, 411, 412 e <i>passim</i>
OLIVA	410, 412, 413 e <i>passim</i>
PETRONE	409, 410, 412 e <i>passim</i>
ROBBA	424, 425, 427 e <i>passim</i>
SICA	416, 417, 429
TORELLI, relatore alla Commissione	411, 412 413 e <i>passim</i>
VARALDO	413, 417, 426

La seduta ha inizio alle ore 10.

MANENTE COMUNALE, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

- « **Pensione ai patrocinatori legali** » (24), di iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;
- « **Norme per la proroga della durata in carica del Presidente, del Vice Presidente, del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori** » (423), d'iniziativa dei senatori Marotta ed altri;
- « **Diritto dei figli maggiorenni inabili alla pensione indiretta e di reversibilità della Cassa di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori** » (600), d'iniziativa del senatore Bermani;
- « **Modifiche alle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense** » (772), d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri;
- « **Aumento delle contribuzioni riguardanti la previdenza e l'assistenza forense** » (1304), d'iniziativa dei senatori Marotta ed altri
- « **Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense** » (1824), di iniziativa dei deputati Rognoni ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati);

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense », d'iniziativa dei deputati Rognoni, Ballardini, Bozzi, Reggiani, Cascio, Tarabini, Bosco, Macchiavelli, Castelli, Felici, Principe, Fagone, Padula, Bressani, Calveti, Speranza, Guerrini, Achilli, Riccio Stefano, Boldrin, Musotto, Erminerò, Azzaro, Cristofori, Sgarlata, Tantalò, Sangalli, Caiazza, Salvatore, Semeraro, Gunnella, Girardin, Amodio, Lenoci, de' Cocci e Cattanei, già approvato dalla Camera dei deputati; « Pensione ai patrocinatori legali », d'iniziativa dei senatori Nencioni, Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crollanza, De Fazio, De Sanctis, Dinario,

Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Paziienza, Pecorino, Pepe, Pisanò, Plebe, Tanucci Nannini e Tedeschi Mario; « Norme per la proroga della durata in carica del Presidente, del Vice Presidente, del Comitato dei delegati, del Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori », d'iniziativa dei senatori Marotta, Viviani, Lisi, Tortora, Sabadini, De Matteis, Cucinelli, Minnocci, Cipellini, Albertini, Grossi e Cavezzali; « Diritto dei figli maggiorenni inabili alla pensione indiretta e di reversibilità della Cassa di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori », d'iniziativa del senatore Bermani; « Modifiche alle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense », d'iniziativa dei senatori Santalco, Sammartino, Russo Arcangelo e La Rosa; « Aumento delle contribuzioni riguardanti la previdenza e l'assistenza forense », d'iniziativa dei senatori Marotta, Cucinelli, Licini, Torelli, Viviani, Martinazzoli, Gatto Eugenio, Signori, Cassiani, Gaudio, Zuccalà, Albertini, Peritore e Cirielli.

Come è noto, base della discussione è il testo del disegno di legge n. 1824, del quale sono già stati approvati, nella seduta del 12 febbraio, gli articoli 1, 4 (con modifiche) e 5, mentre l'articolo 6 è stato soppresso. Altri articoli erano stati accantonati, a cominciare dall'articolo 2, di cui riprendiamo appunto l'esame:

TITOLO II

DELLA CONTINUITÀ
DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

Art. 2.

Il comitato dei delegati della Cassa determinerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio

11^a COMMISSIONE29^o RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

1963, n. 289, esercitino la libera professione forense con carattere di continuità.

Tali criteri saranno determinati tenendo presente:

- a) l'entità e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale;
- b) i redditi da esso ricavati;
- c) ogni altro utile elemento.

In ogni caso l'attività professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni, ancorchè l'incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente, preclude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta.

Il comitato dei delegati può esentare i nuovi iscritti alla Cassa dalla prova del requisito della continuità dell'esercizio della libera professione per il biennio iniziale di appartenenza agli albi.

Sono esentati dalla prova del requisito della continuità dell'esercizio della libera professione, per il periodo di carica, gli iscritti alla Cassa che siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o di un consiglio regionale.

Il senatore Torelli aveva proposto di sostituire il testo di questo articolo con il seguente:

« Il comitato dei delegati della Cassa, sentito il Consiglio nazionale forense e gli Ordini forensi, determinerà, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, esercitino la libera professione forense con carattere di continuità.

Tali criteri saranno determinati tenendo presente:

- a) la legittimità dell'esercizio professionale svolto;

b) l'entità e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale;

c) i redditi da esso ricavati;

d) ogni altro utile elemento.

Il comitato dei delegati può esentare i nuovi iscritti alla Cassa dalla prova del requisito della continuità della libera professione per il biennio iniziale di appartenenza agli albi.

Sono esentati dalla prova del requisito della continuità dell'esercizio della libera professione, per il periodo di carica, gli iscritti alla Cassa che siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o di un Consiglio regionale ».

Ricordo che nella precedente seduta avevamo stabilito di sostituire nel penultimo comma le parole « esentare » ed « esentati » con le altre « esonerare » ed « esonerati ».

Oggi il senatore Torelli ha annunciato di ritirare l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, ed ha proposto due modifiche al testo dello stesso articolo del disegno di legge numero 1824. La prima consiste nella sostituzione del secondo comma con il seguente: « Tali criteri saranno determinati tenendo presente l'entità e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale ed ogni altro utile elemento »; la seconda, nella sostituzione, al quarto comma, della parola « biennio » con l'altra « triennio ».

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nella scorsa seduta si parlò a lungo dell'opportunità di sentire il Consiglio nazionale forense sulla determinazione dei criteri di cui all'articolo 2. Lo stesso relatore, nel suo emendamento sostitutivo, ora ritirato, ne faceva riferimento. Ora mi sembra che di tale argomento non si faccia più cenno.

PETRONI. La richiesta era legata al fatto che, tra gli elementi da tener presente per la determinazione dei criteri, figurava, nell'emendamento sostitutivo del relatore, anche la legittimità dell'esercizio professio-

11^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

nale svolto, elemento al quale ora il relatore mi pare abbia rinunciato.

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Benissimo, allora dovremmo prendere atto che il problema non è più d'attualità.

PETRONI. Nella scorsa seduta il relatore Torelli presentò un emendamento sostitutivo che indusse a concentrare la discussione sulla opportunità o no di inserire la legittimità dell'esercizio professionale svolto tra gli elementi da tener presenti. Io mi dichiarai contrario e mi pare che l'orientamento sia stato recepito dal relatore, che ha ora omesso il riferimento al suddetto elemento. Vorrei, peraltro, pregare il collega Torelli di ripristinare il concetto, sul quale fummo tutti d'accordo, che la Cassa deve ascoltare il parere del Consiglio nazionale forense prima di determinare i criteri da seguire.

OLIVA. Sono certo che il nostro egregio relatore ha meditato profondamente le innovazioni che oggi ci ha proposto, in ordine alle quali lo ringrazio per aver accettato una formulazione del secondo comma molto meno tassativa della precedente. Tuttavia, mi permetto di ricordargli che nella precedente seduta, avendo come punto di riferimento il testo sostitutivo dell'articolo 2 da lui proposto e oggi ritirato, quello, cioè, in cui si prevedeva che il Comitato dei delegati della Cassa ascoltasse il parere del Consiglio nazionale forense e degli Ordini forensi nel determinare i criteri per accertare quali, tra gli iscritti, esercitano la libera professione con carattere di continuità, avevo messo in guardia contro la possibilità che il Comitato fosse indotto ad agire in funzione delle disponibilità finanziarie della Cassa; con la conseguenza di perseguire, cioè, più che il fine obiettivo di individuare coloro che realmente esercitano la libera professione con carattere di continuità, quello di « adattare » il numero degli iscritti alle disponibilità. Siccome la condizione di ristrettezza o di larghezza di mezzi è, in certo qual modo, contingente, temporanea, superabile, il fatto di attribuire al Comitato dei delegati della

Cassa la determinazione libera ed indiscussa dei criteri di iscrizione — avevo ammonito — potrebbe esporre la classe forense a qualche pericolo. Fu per questo motivo che si pensò alla possibilità della individuazione dei criteri tramite un decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, come suggeritoci da un intervento del presidente Pozzar. Ripropongo il problema non per creare intralci, ma per sentire dal relatore il motivo per cui, nel suo senza dubbio approfondito esame, abbia ritenuto non solo di rinunciare alla norma in base alla quale il Comitato dei delegati della Cassa dovrebbe ascoltare il parere del Consiglio nazionale forense prima di emanare i criteri per l'accertamento della validità delle iscrizioni (che può essere, forse, individuato nella rinuncia al criterio della legittimità dell'esercizio professionale svolto) ma anche ad un controllo ministeriale in materia di determinazione dei suddetti criteri.

MAROTTA. La permanenza per sette anni alla Cassa avvocati quale componente dell'esecutivo mi mette nella condizione di fornire alcuni chiarimenti che ritengo possano fugare le preoccupazioni manifestate in particolare dal senatore Oliva. In base a che cosa si stabiliva il carattere della continuità dell'esercizio della professione forense? In base alla tassazione per la ricchezza mobile (categoria redditi professionali), elemento che dava, in materia, una certezza assoluta. Qualora fosse venuto meno questo requisito, richiedevamo non il parere del Consiglio dell'ordine, bensì certificati della cancelleria da cui risultasse il numero delle cause patrocinata. Eravamo dunque molto rigorosi ed infatti non vi è stato mai dissenso; tutte le decisioni adottate sono risultate univoche, come dimostra il fatto che quelle impugnate davanti all'autorità giudiziaria non hanno avuto fortuna alcuna. Noi, cioè, abbiamo sempre dato prevalenza alla effettiva continuità dell'esercizio della professione; perciò esigevamo dagli interessati la dimostrazione ufficiale delle cause patrocinata, atti della cancelleria o, comunque, documentazioni inoppugnabili. Ritengo, invece, inopportuno e pericoloso lasciare al comitato

11^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

dei delegati della Cassa la determinazione di nuovi criteri, in quanto ciò potrebbe aprire uno spiraglio per essere deboli in determinati momenti, in cui invece occorre più che mai seguire una precisa e retta strada.

T O R E L L I, *relatore alla Commissione*. Ritengo di poter condividere sia pure in parte le varie opinioni espresse, facendo peraltro rilevare — senza offesa per alcuno — che ancora una volta mi sembra siano emerse due anime, quella dell'avvocato che esercita e quella dell'avvocato pensionato, l'una contro l'altra armate o quanto meno divise da una certa diffidenza. A mio parere, è logico, almeno in questa occasione, immedesimarci soprattutto nella figura dell'avvocato pensionato.

P R E S I D E N T E. Direi meglio, del legislatore.

T O R E L L I, *relatore alla Commissione*. Del legislatore, d'accordo; però è inutile chiudere gli occhi di fronte a una realtà fin troppo evidente. Ciò premesso, ritengo di non poter accogliere la proposta di una interferenza ministeriale; accetto, invece, quella del collega Petrone di inserire, all'inizio del primo comma, le parole « sentito il Consiglio nazionale forense ».

M A R O T T A. Cosa dovrebbe fare in questo caso il Consiglio nazionale forense?

T O R E L L I, *relatore alla Commissione*. Esprimere un parere sulla determinazione dei criteri.

M A R O T T A. Mi sembra una interferenza inaccettabile.

P R E S I D E N T E. Non si tratterebbe di un parere vincolante.

T O R E L L I, *relatore alla Commissione*. Appunto, tutto si ridurrà a uno scambio di lettere e di opinioni.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione

degli emendamenti, tutti proposti dal relatore, avendo i senatori Marotta e Petrone ritirato i loro sub-emendamenti all'emendamento sostitutivo del senatore Torelli oggi ritirato dal suo presentatore.

Il primo emendamento tende ad aggiungere all'inizio dell'articolo, dopo le parole « Il comitato dei delegati della Cassa », le altre « sentito il Consiglio nazionale forense ».

D E L N E R O, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole a questo e agli altri emendamenti proposti dal relatore.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il primo emendamento, del quale ho dato testè lettura.

(È approvato).

Il secondo emendamento tende a sostituire il secondo comma con il seguente: « Tali criteri saranno determinati tenendo presente l'entità e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale ed ogni altro utile elemento ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il terzo emendamento tende a sostituire, nel quarto comma, la parola « biennio » con l'altra « triennio ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati e con le due modifiche formali a favore delle quali la Commissione si era già espressa, cioè la sostituzione rispettivamente nel terzo e nel quarto comma delle parole « esentare » ed « esentati » con le altre « esonerare » ed « esonerati ».

(È approvato).

Art. 3.

La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri adottati dal comitato dei

11^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

delegati, provvede immediatamente ad una prima revisione degli iscritti, sentiti gli ordini competenti, e, successivamente, a revisioni triennali, sospendendo dall'iscrizione, per il periodo corrispondente di anni, coloro che non provino di aver svolto la libera professione con carattere di continuità.

Gli iscritti sospesi sono tenuti a versare i contributi personali annui, salvo che non chiedano la cancellazione dalla Cassa.

All'articolo 3 è stato presentato un emendamento da parte del senatore Torelli, tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « provvede immediatamente ad una prima revisione » la parola « decennale ».

Vorrei però far presente che, a mio parere, il concetto contenuto nell'emendamento potrebbe essere più chiaramente esplicitato con la frase: « provvede immediatamente a una prima revisione degli iscritti nell'ultimo decennio ».

PETRONE. Ne deriverebbe, però, che chi si è iscritto prima dell'ultimo decennio non è sottoposto a revisione, mentre noi vogliamo soltanto limitare il periodo di tempo della revisione, indipendentemente dagli iscritti. Secondo me, quindi, si dovrebbe dire: « revisione limitatamente all'ultimo decennio », togliendo la parola « iscritti ».

OLIVA. Secondo me non si possono adottare diversi criteri per l'ultimo decennio e per i futuri trienni, quando, cioè, si dovrà procedere alle successive revisioni. E se si stabilisce che la revisione triennale riguarda sia i vecchi che i nuovi iscritti, mi sembra logico che si debba tener conto anche dei periodi anteriori all'ultimo decennio. Inoltre, mi sembra che vi sia troppa differenza nei tempi delle revisioni, in quanto la prima riguarderebbe l'ultimo decennio e le successive i futuri trienni. Pertanto, al fine di non appesantire la prima revisione e non burocratizzare eccessivamente le nuove, mi domando se non sia il caso di adottare, rispettivamente, i criteri del « quinquennio precedente » e del « quinquennio successivo ». Potremmo, in sostanza, avvicinare i due periodi.

MAROTTA. L'argomento è estremamente importante. Certo, se la revisione degli albi professionali fosse stata fatta regolarmente e se la Cassa avesse la possibilità di regolarsi sulla base di una tale revisione, le cose andrebbero diversamente. Invece, per avere un quadro più veritiero della situazione bisognerebbe andare di molto indietro nel tempo: ci sono persone iscritte da venti anni negli albi, che non hanno mai esercitato la professione. Si tratta di gente che ha svolto altre attività e che, una volta raggiunta l'anzianità necessaria, spunta dal nulla a chiedere la pensione di avvocato. Posso affermare che almeno il 50 per cento degli iscritti agli albi non ha esercitato l'attività forense. Bisognerebbe, quindi, andare in fondo e revisionare gli albi anche fino a quarant'anni fa. Oggi ci sono questori e generali che hanno ottenuto la pensione come avvocati! Hanno fatto causa e si è dovuto dare loro la pensione.

TORELLI, *relatore alla Commissione*. Do ragione, in linea di massima, alle affermazioni del collega Marotta. Gli albi sono inflazionati e contengono i nominativi di persone che nulla hanno a che fare col mondo forense. Se effettivamente gli albi fossero « puliti », per quanto riguarda gli iscritti alla Cassa, non ci troveremmo in queste condizioni. Quest'opera di pulizia la Cassa, però, avrebbe dovuto farla autonomamente, senza obbligare il legislatore a prendere in considerazione l'argomento. Purtroppo la Cassa non ha compiuto quest'opera a causa delle costanti pressioni arrivate da tutte le parti. È una situazione abnorme e per cambiarla occorre avere coraggio. Intendiamoci, io difendo la Cassa e l'ho sempre difesa, anche in epoche in cui ero il solo; però, su questo punto dell'inerzia a pulire se stessa, al suo interno, non intendo affatto difenderla.

In questo spirito accetterei il suggerimento del Presidente a proposito della formulazione del mio emendamento. Ma sia chiaro: non si giochi poi, all'interno della Cassa, con le parole. Si deve trattare di una revisione « degli iscritti nell'ultimo decennio »!

11^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

MAROTTA. Respingo l'affermazione del collega Torelli, secondo cui la Cassa non ha fatto niente. La Cassa ha invece fatto quello che ha potuto. Bisogna considerare che la Cassa non ha un potere di sindacato per la revisione degli albi. In passato si chiedeva, per l'iscrizione, solo la dichiarazione del presidente del consiglio dell'ordine: si attestava così che l'avvocato esercitava con continuità la libera professione. Non ci si è però accontentati di questo e si è voluto maggiormente responsabilizzare il consiglio dell'ordine, proprio perchè si verificavano casi di persone che non esercitavano la professione e ottenevano poi la pensione. Ripeto, respingo l'accusa di inerzia.

VARALDO. Io proporrei di adottare questa dizione: « provvede immediatamente ad una revisione degli iscritti con riferimento all'attività professionale svolta nell'ultimo decennio ».

PRESIDENTE. Io avevo proposto: « revisione degli iscritti nell'ultimo decennio ».

PETRONE. Si potrebbe dire: « Limitatamente all'accertamento del requisito dell'esercizio professionale nell'ultimo decennio ».

VARALDO. O meglio: « Con riferimento all'attività continuativa professionale svolta nell'ultimo decennio ».

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ecco, si potrebbe dire: « Provvederà immediatamente ad una revisione della continuità dell'esercizio della professione nell'ultimo decennio ».

OLIVA. Ma non si può fare la revisione di un'attività. Bisogna per forze dire: « revisione degli iscritti ».

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si potrebbe allora dire: « revisione degli iscritti

in base alla continuità dell'esercizio della professione nell'ultimo decennio ».

PRESIDENTE. In tal modo si accoglierebbe, in pratica, la definizione proposta dal senatore Varaldo.

TORELLI, *relatore alla Commissione*. Leggo allora l'emendamento accogliendo il suggerimento del senatore Varaldo e le osservazioni degli altri colleghi: « ... provvede immediatamente, sentiti gli organi competenti, alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio della professione nell'ultimo decennio ».

MAROTTA. Devo dire di essere contrario a qualsiasi formula che stabilisca un periodo determinato. Occorrerebbe trovare una soluzione che permetta l'esame degli albi per controllare la continuità dell'attività professionale in assoluto, non « nell'ultimo decennio ». Questo « ultimo decennio » è pericolosissimo.

PETRONE. Voto a favore dell'emendamento testè letto dal relatore. Vorrei, comunque, per chiarezza (mi pare che si faccia un'enorme confusione tra iscrizione all'albo ed iscrizione alla cassa) sottolineare il principio che in questa sede non possiamo interessarci dei problemi delle iscrizioni all'albo. È, questo, un problema che dovremo esaminare quando affronteremo la riforma dell'ordinamento professionale; se qui cominciamo a preoccuparci dell'iscrizione all'albo, facciamo tornare per la finestra quello che abbiamo cacciato per la porta, cioè il criterio della legittimità. Quello che conta è il criterio della continuità dell'esercizio professionale.

Dal momento, quindi, che l'emendamento accoglie tale criterio, voto a favore.

OLIVA. Nel dichiarare voto favorevole vorrei che la formulazione prescelta valesse anche a tranquillizzare il collega Marotta, perchè mi sembra che sia la soluzione più opportuna sia in senso giuridico che sotto il profilo della praticità.

11^a COMMISSIONE29^o RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

PRESIDENTE. Poichè non ci sono altre dichiarazioni di voto, metto in votazione l'emendamento nel testo da ultimo letto dal relatore Torelli.

(È approvato).

Ricordo che il senatore Oliva aveva altresì proposto, sempre al primo comma, di sostituire la parola « triennali » con l'altra « quinquennali ». Ritengo che il senatore Oliva voglia formalizzare la sua proposta in un emendamento.

OLIVA. Certamente. Dopo una prima revisione « decennale » particolarmente impegnativa, ho l'impressione che le successive revisioni potrebbero essere svolte con maggiore calma dopo cinque anni, senza che ciò comporti alcuno svantaggio.

TORELLI, *relatore alla Commissione*. Penso che si possa senz'altro accettare la proposta di revisioni quinquennali in luogo di quelle triennali.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Oliva di sostituire, al primo comma dell'articolo, la parola « triennali » con la parola « quinquennali ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Poichè gli articoli 4 e 5 sono stati già approvati e l'articolo 6 è stato soppresso, passiamo ora all'esame dell'articolo 7, di cui do lettura:

Art. 7.

I primi quattro commi dell'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dal-

l'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e modificato dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, e l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono soppressi.

Nella precedente seduta il senatore Torelli aveva presentato un emendamento interamente sostitutivo la cui formulazione aveva fatto nascere delle perplessità. Il relatore propone adesso un nuovo testo, di cui do lettura:

« Sono abrogati l'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e gli articoli 2 e 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il testo dell'articolo 7 nella nuova formulazione.

(È approvato).

Dovremmo passare ora all'esame dell'articolo 8. In proposito, però, il senatore Oliva ci aveva fatto notare, nella scorsa seduta, l'esigenza di esaminare preventivamente le tabelle concernenti le contribuzioni, alle quali l'articolo 8 fa esplicito riferimento. Penso che sia opportuno accogliere questo suggerimento.

TORELLI, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo nell'esaminare e votare prima le tabelle A, B, C, D ed E, alle quali fa riferimento l'articolo 8. Sarebbe meglio, però, cominciare dalla tabella B.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Passiamo, pertanto, all'esame e alla votazione della tabella B, di cui do lettura:

TABELLA B

Ogni avvocato o procuratore legale è tenuto a corrispondere alla Cassa un contri-

buto quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento civile o penale di

11^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

competenza delle sottoindicate autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione.

zione. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione.

AUTORITA' GIUDIZIARIA	Misura del contributo
1. — Davanti agli uffici di conciliazione	L. 1.000
2. — Davanti alle preture.	L. 1.500
3. — Davanti ai tribunali ordinari e militari, alle corti di assise di primo grado ed ai tribunali amministrativi regionali	L. 3.000
4. — Davanti alle corti di appello, ai tribunali regionali delle acque pubbliche, alle corti di assise di appello, alle sezioni specializzate per gli usi civili	L. 5.000
5. — Davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana	L. 6.000

Il contributo, nei procedimenti civili ed amministrativi, è corrisposto, se vi è costituzione o comparizione in giudizio, mediante applicazione di apposita marca sulla nota di iscrizione a ruolo o sul verbale che dà atto della comparizione del procuratore o dell'intervento per assistenza dell'avvocato; ed in ogni altro caso mediante applicazione della marca sulla prima istanza, ricorso, memoria od altro atto introduttivo qualsiasi, sottoscritto dall'avvocato o dal procuratore, ed in mancanza sul processo verbale o altro documento relativi al primo atto compiuto con l'intervento dell'avvocato o del procuratore. Il contributo è dovuto anche per le istanze, gli atti od i ricorsi introduttivi, sottoscritti o presentati dalle parti personalmente con elezione di domicilio presso avvocato o procuratore.

In materia penale il contributo viene corrisposto in ogni stato e grado del procedimento mediante applicazione della marca sul primo atto processuale sottoscritto o presentato dal difensore o per il quale vi sia intervento dello stesso difensore. I rappresentanti e i difensori della parte civile o del responsabile civile corrispondono il contributo nella misura stabilita per i procedimenti civili

all'atto della costituzione in giudizio. Nei procedimenti avanti la Corte dei conti in materia di pensioni di guerra i contributi previsti dalla tabella sono ridotti a metà.

Chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procuratore è tenuto a corrispondere soltanto un contributo.

I contributi sono a carico degli avvocati o procuratori e non sono ripetibili dalle parti, e sono dovuti anche dalle persone che non siano nè avvocati nè procuratori legali, quando esercitino il patrocinio nelle sedi giudiziarie sopra indicate.

A questa tabella sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il senatore Torelli propone di sostituire la misura del contributo ai punti 2 e 3 con gli importi, rispettivamente, di lire 2.000 e 4.000. Il senatore De Sanctis ha proposto di sostituire la misura del punto 5 con lire 8.000. Il relatore, infine, ha presentato un emendamento che mira ad aggiungere, in calce alla Tabella, le parole: « Nelle controversie di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria sono dovuti i contributi previsti dalla presente Tabella ».

11^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

P E T R O N E . Propongo una scala un po' più armonica: cioè di stabilire progressivamente in lire 1.000, 2.000, 4.000, 6.000 e 8.000 le misure dei vari contributi.

T O R E L L I , *relatore alla Commissione*. D'accordo, propongo perciò di aumentare da 5.000 a 6.000 lire la misura del contributo di cui al numero 4.

P R E S I D E N T E . D'accordo sull'armonia, però bisogna anche tener presente il significato di questi balzelli per le tasche dei cittadini. In occasione della discussione della ultima legge per la previdenza forense, approvata nella passata legislatura, ci accorgemmo di una proposta, lo ricorderà senz'altro il senatore Torelli, di devolvere il dieci per cento del provento delle contravvenzioni stradali a favore della Cassa di previdenza forense; percentuale, naturalmente, da accollare al cittadino, nel senso che, invece di una contravvenzione di 1.000 lire, avrebbe dovuto pagarne, ad esempio, una di 1.100; al posto di una di 5.000, una di 5.500 e così via. La scoperta di questa disposizione l'abbiamo fatta noi non avvocati leggendo con attenzione, parola per parola, le norme proposte. Ecco perchè invito tutti, a cominciare da me, a mettere la massima attenzione.

O L I V A . Lei ha ragione, però il motivo per cui quella disposizione fu soppressa non fu tanto per la misura del 10 per cento in più, quanto per l'immoralità del principio.

P R E S I D E N T E . D'accordo, ma è soltanto facendo proposte chiare ed esaminandole a fondo che si evita il ripetersi di fenomeni simili.

M A R O T T A . Penso che, data l'innegabile svalutazione della moneta, questi che l'onorevole Presidente chiama balzelli siano più che rispondenti alla situazione attuale, nella misura, ovviamente, in cui risultano dopo la proposta del senatore Petrone. Prima pagavamo il giornale 90 lire, poi, rapidamente, siamo passati a 100 e a 150. Quindi...

O L I V A . Mi pare di capire che il senatore Torelli, attraverso l'ultimo emendamento, quello da inserire nelle disposizioni successive alla tabella, intenda che i contributi devono essere pagati anche per le cause di lavoro. È così?

P E T R O N E . Sì, per questa parte dell'attività giudiziaria.

F E R R A R I . Mi pare che ci fosse un orientamento di massima a portare a 10.000 lire la misura del contributo per i procedimenti di cui al numero 5 della Tabella. Oggi siamo scesi a 8.000. Non mi sembra opportuno.

P R E S I D E N T E . Se n'è parlato, ma nessuna proposta di emendamento scritta mi è pervenuta in questo senso.

F E R R A R I . La presento io

S I C A . La presente tabella stabilisce la misura dei contributi che devono essere versati per i vari giudizi, ma vorrei far notare che all'articolo 21 è contemplata la facoltà, per il Ministro di grazia e giustizia, di autorizzare la Cassa ad aumentare proporzionalmente l'importo delle quote di pensione in rapporto alle oscillazioni dell'indice del costo della vita e di aumentare anche, parimenti proporzionalmente, la misura dei contributi.

P R E S I D E N T E . Senatore Sica, ci occuperemo in seguito dell'articolo 21 per cui, a meno che non lo ritenga assolutamente necessario, la pregherei di riproporre in quella sede le sue osservazioni.

T O R E L L I , *relatore alla Commissione*. Vorrei pregare il rappresentante del Governo di esprimere il suo parere in particolare sull'emendamento da me presentato sulle cause di lavoro.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Senza dubbio gli aumenti proposti rappresentano degli aggravii, ma non si può disco-

11ª COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

noscere che l'inflazione richiede un adeguamento anche di questi contributi. Non posso pertanto dichiararmi contrario ad un loro aumento. Un'obiezione devo invece sollevare per quanto riguarda l'estensione dei versamenti alle controversie di lavoro. È vero che il contributo è posto a carico degli avvocati, ma è anche evidente che esso potrà essere immancabilmente scaricato sulle spalle del lavoratore. Se e poi un ente previdenziale a partecipare ai giudizi, il contributo è per legge sempre a carico di questo ente (il discorso, conseguenzialmente, ci porta a parlare dell'INPS, che ha molte più vertenze di lavoro di qualsiasi altro ente). Anche gli enti previdenziali, quindi, pagherebbero per la pensione degli avvocati.

Per questi motivi la linea seguita è stata sempre quella di esentare le cause di lavoro da questi contributi.

P E T R O N E . Ritengo che le cose dette dal rappresentante del Governo meritino qualche riflessione. Si tratta, in sostanza, di conciliare le varie esigenze. Qual è il punto fondamentale? Come si possono conciliare le esigenze del pagamento del « cicerone » con quelle sulle quali si è soffermato il sottosegretario De Nero? Si tenga presente che l'avvocato dipendente da un ente previdenziale non ha uno *status* diverso rispetto all'avvocato dello Stato, che non percepisce la pensione della Cassa. Si tratta, allora, di esaminare la possibilità di dichiarare esenti dal pagamento dei contributi gli avvocati che sono iscritti negli elenchi o albi speciali, cioè gli avvocati degli enti previdenziali

S I C A . Ma avvocati degli albi od elenchi speciali sono anche dipendenti da altri enti pubblici. Anche il dipendente del Comune è iscritto all'albo speciale e, quindi, per una causa paga il « cicerone ».

O L I V A . Qui si parla di vari tipi di avvocati, dello Stato, delle banche, degli enti previdenziali, eccetera. Non dimentichiamo che se un avvocato esercita solo come lavo-

ratore dipendente non è un libero professionista . . .

V A R A L D O . La preoccupazione del Ministero del lavoro, che cioè il peso maggiore dell'estensione dei contributi alle cause di lavoro sia sopportato dall'INPS, mi pare possa anche essere superato. Noi stiamo cercando di sistemare una Cassa che ha delle grosse difficoltà finanziarie e dobbiamo cercare delle entrate che portino a un pareggio. Mi sembra che le maggiori entrate prevedibili a seguito della suddetta estensione ammontino a circa un miliardo, che non sarebbe poi tutto a carico dell'INPS. Ci si può allora domandare che cosa rappresenti per l'INPS un miliardo nel contesto di un bilancio costituito da migliaia di miliardi.

O L I V A . Mi faccio eco di un'osservazione del senatore Gaudio, che mi è accanto, a proposito degli avvocati dipendenti da ditte, cioè di avvocati che pagano i contributi e che sono in un certo senso legittimati a ricevere due pensioni, cioè anche come dipendenti della ditta o dell'azienda. È un dubbio che credo il relatore mi potrà fugare.

T O R E L L I , *relatore alla Commissione*. Naturalmente i contributi sono a carico di tutti gli avvocati e quindi anche da parte degli avvocati dipendenti da ditte o aziende, come contributo personale.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dobbiamo tenere però presente che quando un avvocato è anche funzionario, non gli si possono far pagare i contributi; questi vanno a carico dell'Ente.

T O R E L L I , *relatore alla Commissione*. Circa l'affermazione che l'Ente non può obbligare i propri avvocati a pagare, c'è anche da tener presente che l'avvocato è un dipendente *sui generis*. Ci sarebbe infatti da fare una grossa distinzione sugli avvocati degli Enti, i quali hanno un alto stipendio,

11^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

dal momento che sono dipendenti a livello elevato, e che percepiscono, inoltre, una percentuale a fine d'anno. Sono, insomma, fra i più retribuiti avvocati d'Italia, dal punto di vista economico. Che non possano pagare, insomma, questi contributi per solidarietà con i loro colleghi che non possono godere degli stessi benefici, mi sembra ingiusto.

PRESIDENTE. Faccio presente che c'è un emendamento del senatore Petrone che propone di aggiungere la parole: « I contributi non sono dovuti dagli avvocati e procuratori dipendenti dagli istituti previdenziali ed iscritti negli albi professionali speciali ».

TORELLI, *relatore alla Commissione.* Devo dire che la cosa mi ripugna da un punto di vista morale; però, per non suscitare ulteriori questioni, accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo, quindi, alla votazione degli emendamenti alla tabella B. Al punto 2 è stato proposto di portare la misura del contributo a lire 2.000. Metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Al punto 3 è stato proposto di portare la misura del contributo a lire 4.000.

Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Al punto 4 è stato proposto di portare la misura del contributo a lire 6.000.

Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Al punto 5 è stato proposto di portare la misura del contributo a lire 10.000.

Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

C'è ora l'emendamento presentato all'inizio dal senatore Torelli mirante ad aggiungere, nelle disposizioni successive alla tabella, il comma: « Nelle controversie di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria sono dovuti i contributi previsti dalla presente tabella ». Questo emendamento va integrato con quello proposto dal senatore Petrone, ed accettato dal relatore, che dice: « I contributi non sono dovuti dagli avvocati e procuratori legali dipendenti dagli istituti previdenziali ed iscritti agli albi professionali speciali ».

OLIVA. Mi dichiaro a favore dell'emendamento e ne propongo la collocazione come terz'ultimo comma (il relatore, mi sembra, voleva porlo in calce alla tabella).

DELNERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento alla tabella B presentato dal senatore Torelli, relatore, integrato dallo emendamento del senatore Petrone. Ricordo che il parere del relatore è favorevole; quello del rappresentante del Governo contrario.

(È approvato).

Metto ai voti la tabella B quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvata).

TABELLA C

È dovuto alla Cassa un contributo oggettivo per qualsiasi provvedimento giurisdizionale emesso dalle sottoindicate autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione, ivi compresi i provvedimenti adottati in camera di consiglio, esclusi soltanto i

provvedimenti che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio e le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento o di assoluzione. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione.

11^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

Il contributo non è dovuto per i provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni sui

libri fondiari di cui al regio decreto 29 marzo 1929, n. 499.

AUTORITA' GIUDIZIARIA	Misura del contributo
Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei conciliatori . . .	L. 1.500
Per i decreti penali non opposti	L. 3.000
Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori	L. 6.000
Per le sentenze e per gli altri provvedimenti di tribunali ordinari e militari e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle corti di assise e dei tribunali amministrativi regionali	L. 9.000
Per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle corti di appello, dei tribunali regionali delle acque pubbliche, delle corti di assise di appello e delle sezioni specializzate per gli usi civici	L. 10.000
Per le sentenze della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana	L. 12.000
Per i lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorietà del pretore a norma dell'articolo 825 del codice di procedura civile	L. 3 per mille

I contributi sono dovuti per ciascun provvedimento e sono ripetibili nei confronti della parte soccombente.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione della imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione dall'ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo di detto ufficio.

L'ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento.

Il contributo per le sentenze dei conciliatori è corrisposto all'atto della prima costituzione nel procedimento; per le ordinanze e per le decisioni del Consiglio di Stato all'atto del deposito del ricorso; per le decisioni della Corte dei conti all'atto della costituzione della parte interessata al giudizio. Il contributo non è ripetibile comunque si esaurisca il procedimento.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso mediante applicazione di apposite marche a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed è a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia, sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

Per le decisioni della Corte dei conti in materia di pensioni di guerra i contributi previsti dalla tabella sono ridotti a metà.

Non è stata finora presentata nessuna proposta di modificare i contributi di questa tabella. Vi è però un emendamento del senatore Torelli, relatore alla Commissione, mirante ad aggiungere in calce alla tabella il seguente comma: « Nelle controversie di lavoro, di previdenza ed assistenza obbligato-

11^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

ria sono dovuti i contributi previsti dalla presente Tabella ».

T O R E L L I, *relatore alla Commissione*. Ritiro questo emendamento.

P R E S I D E N T E. Vorrei chiedere, da profano della materia, che cosa sono precisamente i decreti penali non opposti.

P E T R O N E. Ci sono dei reati — che possono essere delitti o contravvenzioni — puniti soltanto con sanzione pecuniaria. In questi casi il pretore invece di dar luogo direttamente al dibattimento può emettere un decreto penale. Se il cittadino che ha avuto la condanna per decreto la ritiene giusta, il procedimento è finito: deve pagare e resta condannato. Se invece non accetta quella condanna, che è stata emessa senza contraddittorio, entro cinque giorni deve proporre opposizione motivata. In questo caso si va in dibattimento. Ecco la ragione per la quale si dice decreto penale non opposto: ha lo stesso valore di una sentenza definitiva.

P R E S I D E N T E. Ritorniamo in questo modo ad uno dei temi del dibattito sul disegno di legge che divenne poi la legge n. 991 del 1969, quando si ritenne che non dovevano imporsi dei balzelli a carico di persone che, non essendosi giovate di un avvocato, non potevano considerarsi alla stregua dei clienti. Mi pare che sia anche questo il caso del decreto penale non opposto. Se una persona che è stata condannata con un decreto penale lo accetta con rassegnazione e paga la sanzione pecuniaria, non vedo perchè debba poi pagare un'ulteriore somma a favore degli avvocati, della cui opera non si è avvalsa.

P E T R O N E. Lo stesso discorso è stato fatto per i certificati penali ma la Corte costituzionale ha stabilito che sono atti riguardanti il funzionamento della giustizia.

P R E S I D E N T E. Anche la Corte costituzionale è composta di avvocati ...

T O R E L L I, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, le farò dono delle due sentenze emesse dalla Corte costituzionale, proprio per evitare di tornare ancora su tale questione.

P R E S I D E N T E. Il mio ragionamento è semplice. Se vado da un medico, pago l'onorario. Se il medico mi dice di pagare anche una quota per la sua Cassa di previdenza, la pago perchè ho usufruito della sua prestazione professionale. Ma se vado in farmacia a comprarmi un tubetto di aspirine, senza usufruire di nessuna prestazione medica, non vedo perchè devo pagare una integrazione di prezzo a favore della Cassa di previdenza dei medici.

Lo stesso discorso vale per i decreti penali non opposti. Non mi oppongo al decreto e pago la multa: non vedo perchè devo versare una integrazione in più a favore della Cassa di previdenza per gli avvocati.

T O R E L L I, *relatore alla Commissione*. Lei non sa se si deve pagare la multa se prima non si è consultato con un avvocato. Un rapporto dunque esiste. Molte volte la pena pecuniaria è stata assolta perchè un avvocato ha consigliato al cliente di pagare dopo un esame del decreto.

P R E S I D E N T E. Io ho posto il problema, poi sarà la Commissione a decidere se lasciare le 3 mila lire previste dal disegno di legge n. 1824 per i decreti penali non opposti. Ricordate, però, la campagna di stampa del « Corriere della Sera », nel 1969, quando i cittadini protestarono per simili problemi. Quanto era prima la misura del contributo?

T O R E L L I, *relatore alla Commissione*. 2 mila lire.

P R E S I D E N T E. Lasciamo questa cifra.

T O R E L L I, *relatore alla Commissione*. Mi costringete in questo modo a ritirare tut-

11ª COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

ti gli emendamenti migliorativi che ho in animo di proporre successivamente.

OLIVA. Ritengo che bisognerebbe studiare uno scaglionamento. I decreti penali non sono tutti uguali. Se il decreto penale si riferisce a una multa di 200-300 mila lire a carico di un grosso industriale che è incappato in una contravvenzione il quale preferisce pagare piuttosto che affrontare una causa, sono d'accordo sulla integrazione. Se il decreto penale si riferisce invece a 3 mila lire per una contravvenzione stradale pagarne altre 3 mila di « Cicerone » mi pare eccessivo. Comunque mi rimetto al giudizio della Commissione.

TORELLI, *relatore alla Commissione*. Le contravvenzioni stradali sono escluse.

OLIVA. Non è vero. Se non si pagano entro 15 giorni finiscono davanti al Pretore. E non riuscire a pagare una contravvenzione in 15 giorni è un caso molto frequente per innumerevoli ragioni. In questa materia, secondo il mio punto di vista, l'aggiunta a favore della Cassa di previdenza dovrebbe essere abolita.

PRESIDENTE. Lasciamo le 2 mila lire.

FERRARI. Si potrebbero lasciare le 2 mila lire per i decreti penali non opposti, aumentando invece gli altri contributi della tabella. Ad esempio per le sentenze dei tribunali ordinari e militari si potrebbe passare da 9 mila a 10 mila lire; per le sentenze delle Corti di appello da 10 mila a 15 mila; per le sentenze della Corte di cassazione da 12 mila a 20 mila lire; per i lodi arbitrari si potrebbe mantenere la percentuale del 3 per mille ma fissando un minimo di 20 mila lire.

OLIVA. Per i decreti penali non opposti ci si potrebbe comportare come per i lodi arbitrari, cioè stabilire una percentuale del 3 per mille ma prevedere un minimo e

un massimo di applicazione. In sostanza, così facendo si pagherà in proporzione all'entità della multa, e ciò mi sembrerebbe più giusto.

PRESIDENTE. Dobbiamo tenere presente il testo della legge vigente, per poter capire meglio. Essa stabilisce che il contributo è corrisposto nelle misure seguenti: lire 800 per le sentenze del conciliatore (in base al disegno di legge, 1500); lire 2 mila per i decreti penali non opposti; lire 4 mila per le altre sentenze del Pretore (in base al disegno di legge, 6.000); lire 7 mila per le sentenze dei tribunali ordinari eccetera (in base al disegno di legge, 9.000); lire 8 mila per le sentenze e gli altri provvedimenti delle Corti di appello (in base al disegno di legge, 10 mila); lire 10 mila per le sentenze della Corte di Cassazione (in base al disegno di legge 12 mila).

Applicando gli aumenti previsti dal disegno di legge ci si mantiene su una percentuale di aumento del 20 per cento. Nel caso dei decreti penali non opposti, dove è previsto un aumento di 1.000 lire, si applicherebbe invece una percentuale superiore.

TORELLI, *relatore alla Commissione*. I decreti penali non opposti sono numerosissimi.

PRESIDENTE. Riprendendo la lettura del testo della legge vigente ricordo che per i lodi arbitrari erano previste:

lire 6.000 per i lodi arbitrari di cui alla lettera I) oltre 10 milioni;

lire 10.000 per quelli di valore non superiore a 20 milioni;

lire 20 mila per quelli non superiori a 30 milioni;

lire 50.000 per quelli superiori a 30 milioni.

Era dunque previsto, per i lodi arbitrari, uno scaglionamento che nel disegno di legge che stiamo discutendo è stato abolito. È prevista infatti solo la percentuale del 3 per mille, senza un minimo.

11^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

O L I V A . Propongo formalmente il seguente emendamento: per i decreti penali non opposti, da porre come ultimo punto della Tabella, sostituire le parole: « L. 3000 » con le altre: « 3 per mille, con un minimo di lire 2.000 e un massimo di lire 6 mila ». Il massimo sarebbe cioè equivalente al contributo previsto per le sentenze del Pretore: siccome i decreti penali sono emessi dal Pretore, evidentemente il contributo ad essi relativo non può essere superiore a quello stabilito per una sentenza, appunto, del Pretore.

T O R E L L I , *relatore alla Commissione.* D'accordo, ma stabiliamo, allora, dei diversi importi per i successivi contributi della tabella. Potremmo prevedere, rispettivamente, 10.000, 12.000 e 15.000 lire, seguendo sostanzialmente il suggerimento del senatore Ferrari.

F E R R A R I . Propongo, per i lodi arbitrari, fermo restando il 3 per mille, un minimo di lire 30.000.

P R E S I D E N T E . Praticamente si moltiplicherebbe per 5 l'attuale importo minimo dei contributi sui lodi arbitrari.

F E R R A R I . Normalmente si ricorre al lodo arbitrale per evitare eccessive spese di giudizio. Quindi un minimo proporzionato occorre fissarlo.

T O R E L L I , *relatore alla Commissione.* Occorre apportare una correzione formale al secondo comma della parte descrittiva della tabella, cioè sostituire la cifra « 29 » con la cifra « 28 » per quanto riguarda il decreto del marzo 1929, n. 499, perchè si tratta di un evidente errore materiale.

Inoltre, devo far rilevare che l'ultimo periodo del sesto comma potrebbe ingenerare confusione, in quanto vi si stabilisce che il « contributo non è ripetibile comunque si esaurisca il procedimento », mentre nel terzo comma si afferma il concetto esattamente contrario. È quindi necessario precisare che solo i contributi del sesto comma non sono ripetibili.

O L I V A . Si tratta delle ordinanze e decisioni del Consiglio di Stato e di quelle della Corte dei conti?

T O R E L L I , *relatore alla Commissione.* Esatto.

P R E S I D E N T E . Meglio essere molto chiari. Diciamo: « I contributi di cui al presente comma non sono ripetibili comunque si esaurisca il procedimento ».

Cerchiamo ora di riassumere e di passare alla votazione degli emendamenti.

Consideriamo acquisita la correzione soltanto formale relativa al cambiamento da 29 a 28 della data del regio decreto citato nel secondo comma.

Resta inalterata la misura del primo contributo. Accogliendo la proposta del senatore Oliva dovremmo spostare all'ultimo posto il contributo per i decreti penali non opposti, modificando, inoltre, l'importo.

O L I V A . Rinuncio allo spostamento perchè, altrimenti, dovremmo farlo anche per il contributo successivo, relativo alle sentenze e agli altri provvedimenti dei pretori.

P R E S I D E N T E . D'accordo. Allora l'ordine della elencazione dei contributi rimane invariato. Quanto alle misure, per le sentenze e gli altri provvedimenti dei conciliatori il contributo, come ho già detto, resta a lire 1.500; per i decreti penali non opposti anzichè lire 3.000 si propone di dire: « 3 per mille, con un minimo di lire 2.000 e un massimo di lire 6.000 ».

Metto ai voti questo emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Esaminiamo adesso gli emendamenti tendenti ad aumentare gli altri contributi, lasciando inalterato a lire 6.000 quello per le sentenze e gli altri provvedimenti dei pretori. Per quanto concerne l'entità degli aumenti, mi riferirei alle proposte del senatore Torelli, avanzate secondo il suggerimento del senatore Ferrari. Quindi, l'emendamento che

11^a COMMISSIONE29^o RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

adesso metto ai voti propone di portare da 9.000 a 10.000 lire il contributo per le sentenze e gli altri provvedimenti dei tribunali ordinari, eccetera.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento tendente ad aumentare da 10.000 a 12.000 lire la misura del contributo per le sentenze e gli altri provvedimenti delle corti di appello, eccetera.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento tendente ad aumentare da 12.000 a 15.000 lire la misura del contributo per le sentenze della Corte di cassazione, eccetera.

(È approvato).

Rimane da stabilire la misura dell'ultimo contributo.

FERRARI. Rettificando il mio precedente suggerimento, propongo il 3 per mille con un minimo di lire 20.000.

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il minimo precedente era di 6.000 lire; aumentiamolo a non più di 10.000 lire.

FERRARI. Occorre anche rispettare una certa proporzione: se per i decreti penali non opposti si arriva a 6.000 lire, significa che la stessa cifra viene pagata anche per un lodo arbitrale definitivo di 2.000.000 di lire essendo 6.000 il 3 per mille di 2 milioni. Non mi sembra logico. Ecco perchè insisto per un minimo di lire 20.000.

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ventimila lire sono tante...

PRESIDENTE. Tanto più che finora erano 6.000.

OLIVA. Possiamo allora stabilire 15 mila, come per i contributi riguardanti Corte di cassazione eccetera.

TORELLI, *relatore alla Commissione*. Concordo con la proposta del senatore Oliva.

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Oliva, cioè di stabilire, per i lodi arbitrali, il « 3 per mille, con un minimo di 15.000 lire ».

(È approvato).

Abbiamo ora, l'emendamento tendente a sostituire, al sesto comma, le parole: « Il contributo non è ripetibile comunque si esaurisca il procedimento » con le altre: « I contributi di cui al presente comma non sono ripetibili comunque si esaurisca il procedimento ».

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Metto ai voti la Tabella C quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvata).

TABELLA A

Contributo personale obbligatorio annuo da corrispondersi, per scaglioni di reddito

professionale, accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli iscritti

11^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

alla Cassa per poter conseguire i trattamenti previdenziali, nonchè dai pensionati della Cassa stessa che continuino a mantenere l'iscrizione agli albi.

SCAGLIONI DI REDDITO PROFESSIONALE	Contributo dovuto
Senza reddito o con reddito professionale imponibile sino a lire 4.000.000	L. 300.000
Sulla quota di reddito professionale imponibile da lire 4.000.001 a lire 6.000.000	8 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile da lire 6.000.001 a lire 8.000.000	10 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile da lire 8.000.001 a lire 10.000.000	12 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile da lire 10.000.001 a lire 15.000.000	15 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile da lire 15.000.001 a lire 20.000.000	18 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile superiore a lire 20.000.000	20 per cento

Quando il reddito professionale imponibile non supera i due milioni di lire, la misura del contributo personale è ridotta a lire centocinquantamila nei confronti dei pensionati che mantengono l'iscrizione agli albi nonchè degli iscritti alla Cassa di età inferiore ai trenta anni.

La Cassa trattiene l'importo del contributo dovuto agli avvocati e procuratori pensionati, che continuino a mantenere l'iscrizione agli albi, in tredici rate sulle corrispondenti mensilità di pensione.

I pensionati che si cancellano dagli albi sono esonerati dall'obbligo del pagamento del contributo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della cancellazione stessa.

Il contributo personale non è frazionabile e deve essere corrisposto per intero.

Nel caso di reddito professionale in contestazione, si applica, in via provvisoria, il contributo dovuto sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato.

Per la riscossione, mediante ruoli esattoriali, dei contributi personali vale l'obbligo

del « non riscosso come riscosso ». Gli esattori versano i contributi spettanti alla Cassa per il tramite del ricevitore provinciale.

A questa tabella è stato presentato un emendamento da parte del senatore Robba che mira a sostituire la tabella relativa agli « scaglioni di reddito professionale » con la seguente formulazione: « È dovuto un contributo del 7,50 per cento sul reddito professionale imponibile ».

A questa stessa tabella è stato presentato un altro emendamento da parte del senatore Torelli. Ne do lettura: « Al primo comma delle disposizioni dopo la tabella, sostituire le parole: "due milioni" con le altre: "quattro milioni" ».

La parola al senatore Robba per l'illustrazione del suo emendamento.

ROBBA. Ho presentato questo emendamento perchè la progressione delle percentuali rispetto alla progressione del reddito mi sembra eccessiva. Prendiamo, ad

esempio, l'ultimo scaglione: sulla quota di reddito professionale imponibile superiore a 20 milioni si deve corrispondere un contributo personale obbligatorio annuo del 20 per cento. Con il vecchio sistema di tassazione difficilmente si riusciva ad accertare ad un avvocato un reddito superiore ai 20 milioni. Oggi, con la riforma tributaria e la conseguente difficoltà di evasione, parecchi avvocati saranno tassati in base a un imponibile di 20 milioni. Ebbene, un avvocato che esercitasse per 35 anni con quell'imponibile verserebbe — compresi gli interessi — qualcosa come 150 milioni alla Cassa, per avere alla fine una pensione di 220 mila lire al mese. Mi sembra, francamente, che non ci sia una proporzione. Questa considerazione mi ha spinto a presentare un emendamento in base al quale « è dovuto un contributo del 7,50 per cento sul reddito professionale imponibile ».

In base all'emendamento il criterio della mutualità, è garantito dalla progressione dei contributi determinata dall'applicazione della aliquota percentuale. Io propongo il 7,50 per cento sul reddito imponibile, per cui chi ha un reddito imponibile minimo pagherà soltanto in rapporto a questo reddito; chi ha un reddito imponibile alto pagherà in rapporto a questo reddito.

T O R E L L I, *relatore alla Commissione*. Nel primo comma delle disposizioni, dopo la tabella, si dice che: « Quando il reddito professionale imponibile non supera i due milioni di lire, la misura del contributo personale è ridotta a lire centocinquantamila nei confronti dei pensionati che mantengono l'iscrizione agli albi, nonchè degli iscritti alla Cassa di età inferiore ai trenta anni ». Il mio emendamento tende ad aumentare questo limite di due milioni, per portarlo a quattro milioni. Ritengo che questa correzione corrisponda a criteri di equità.

Il senatore Robba parla di rispetto della mutualità e propone un contributo del 7,50 per cento sul reddito professionale imponibile, quindi, in proporzione, uguale per tutti. Ma allora non esiste alcun criterio di mutualità.

R O B B A. La pensione deve corrispondere ai pagamenti effettuati: cioè, a parità di pensione parità di pagamento. In base alla tabella A vi è invece una diversità di contributo rispetto a una parità di pensione. Secondo me far pagare un'aliquota diversa è iniquo e assurdo.

M A R O T T A. Non mi sembra giusto che la prima voce della tabella preveda che un avvocato senza reddito debba pagare 300.000 lire esattamente come un avvocato con un reddito professionale imponibile di lire 4.000.000.

Propongo quindi un emendamento tendente a sopprimere alla prima voce le parole « senza reddito o ».

O L I V A. Mi rendo conto che il collega Robba ci ha prospettato una questione di moralità sociale, se cioè sia accettabile il principio della progressività, sia pure limitatamente allo scaglionamento, nella mutualità.

Altro è, infatti, mettere a disposizione della collettività un maggiore sforzo da parte di chi più guadagna, ed altro è, la mutualità. Perchè tutti ottengano la stessa pensione è evidente che è necessario un maggiore sacrificio da parte di alcuni. Ma è giustificato tale criterio, anche nel campo della mutualistica? Poichè è difficile una risposta a tale domanda, mi chiedo se, per senso di equità, la Commissione non ritenga opportuno diminuire il tetto di questa progressività, soprattutto per quanto riguarda il grosso salto esistente nel passaggio dai dieci milioni in su. La mia proposta, in pratica, sarebbe che fino a dieci milioni possa restare valida la attuale tabella e che dopo tale cifra valga, invece, una percentuale unificata, che potrebbe essere mediamente del quindici per cento per le quote superiori ai dieci milioni.

Si potrebbe, insomma, inserire la dizione: « Sulla quota di reddito professionale imponibile superiore a lire 10 milioni, 15 per cento ».

Mi rendo conto che l'attuazione della proposta potrebbe avere notevoli conseguenze e quindi, prima di formalizzarla, vorrei cono-

11^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

scere il parere della Commissione, nonchè l'orientamento del relatore e del Governo.

T O R E L L I, *relatore alla Commissione*. Sono contrario all'emendamento proposto dal senatore Marotta tendente a sopprimere, alla prima voce, le parole « senza reddito », dal momento che ad un avvocato senza reddito non resta che cancellarsi dall'albo.

Per quanto riguarda la proposta del collega Oliva, nel dedicarle tutta la mia attenzione e dando atto della serietà con cui è stata formulata, rendo altresì noto che tale tabella, di cui si chiede la modifica, è stata redatta sulla base di uno studio attuariale molto preciso ed in base ad attente rilevazioni. Qualsiasi modifica a tale tabella, insomma, provocherebbe automaticamente il rifacimento di innumerevoli calcoli, e le conseguenze sarebbero certamente gravi.

Pregherei quindi il collega di non insistere tenendo presente anche la circostanza che le altre Commissioni interessate, sulle tabelle in genere, non hanno fatto alcuna osservazione: tutti i pareri sono stati infatti favorevoli.

O L I V A. Mi rendo conto delle argomentazioni del relatore, però penso che anche i calcoli attuariali possano cedere di fronte all'equità.

Se affidiamo la soluzione di un problema di equità amministrativa e sociale al puro calcolo attuariale facciamo prevalere il criterio matematico sul criterio civile. Mi permetto quindi di insistere sulla mia proposta affinché tale materia non venga affidata esclusivamente a criteri contabili.

P R E S I D E N T E. Faccio presente che per continuare la discussione su questo punto dovrebbe essere presentato un formale emendamento.

M A R O T T A. Dopo le osservazioni del relatore Torelli, ritiro l'emendamento precedentemente presentato, per sostituirlo con un altro tendente a far applicare il contributo a partire da un reddito professionale imponibile di un milione.

V A R A L D O. In merito all'emendamento presentato dal senatore Marotta volevo far rilevare che il pensionato che voglia rimanere iscritto all'albo paga un contributo annuale di 150.000 lire se il suo reddito non supera i quattro milioni annui.

P R E S I D E N T E. Sentiamo il parere del relatore e del rappresentante del Governo.

T O R E L L I, *relatore alla Commissione*. Sono contrario.

D E L N E R O, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sull'emendamento presentato dal senatore Marotta, che tende a escludere da qualunque pagamento coloro che abbiano un reddito professionale inferiore a 1 milione, il Governo esprime senz'altro parere contrario. Non stiamo discutendo di un'associazione di soccorso, ma della situazione di una Cassa di previdenza. Quando un avvocato non ricava alcun reddito dalla professione non vedo perchè debba continuare ad essere iscritto. Se si tratta di un giovane avvocato all'inizio della professione l'onere contributivo, ridotto alla metà, è di 150.000 lire all'anno: se costui non è in condizione di sopportare un onere così basso dovrebbe porsi il quesito di cambiare mestiere. Se si tratta di un pensionato che intende rimanere iscritto, il contributo personale è egualmente ridotto a 150.000 lire annue, ma si deve presumere che, se ha deciso di mantenere l'iscrizione all'albo, la continuazione della attività professionale gli renda di più dell'onere contributivo. C'è poi una questione di moralizzazione della Cassa sulla quale molti componenti di questa Commissione hanno più volte insistito. È stato affermato cioè che in tanto si dovrebbe essere iscritti alla Cassa in quanto si svolga un'attività professionale continuativa. Orbene, se questa attività non dà luogo nemmeno a un reddito di 1 milione si deve presumere che non si tratta di attività continuativa.

L'emendamento proposto dal senatore Robba investe una questione più complessa. Non possiamo non tener conto che, anche

considerando il tasso d'inflazione, alcune aliquote appaiono pesanti. Vorrei però richiamare due osservazioni già fatte precedentemente. La prima, illustrata in apertura dal relatore e alla quale si sono associati diversi senatori, è che le condizioni della Cassa sono fallimentari, per cui siamo partiti dal presupposto di migliorare le condizioni della Cassa anche a costo di provvedimenti drastici. La seconda osservazione riguarda il concetto della progressività applicato anche in ordine al campo previdenziale. In definitiva in quale modo si finanzia la Cassa? Con due tipi di entrate: il primo rappresentato dai contributi personali dell'avvocato; il secondo da contributi posti su certi atti di carattere giudiziario. Le somme occorrenti ad erogare la pensione si traggono da queste fonti di entrata. Certamente un grande avvocato che lavora moltissimo paga molto di più rispetto ad altri iscritti che hanno redditi inferiori, ma il concetto di mutualità che ha ispirato la Cassa è proprio questo: chi lavora di più, e di conseguenza guadagna di più, deve andare incontro anche agli altri. Se questo concetto viene ritenuto ancora valido, allora si deve accettare anche una progressione delle aliquote dei contributi, e poichè questo è il modo migliore ai fini di una maggiore giustizia sociale, ritengo che debba essere conservata la suddetta progressività. Aggiungo anche che il disegno di legge prevede che con decreto del Ministro di grazia e giustizia — esamineremo poi la opportunità o meno del concerto con il Ministro del lavoro — si possano variare le misure dei contributi.

Sull'emendamento al primo comma immediatamente successivo alla tabella, presentato dal senatore Torelli, che prevede l'elevazione da 2 milioni a 4 milioni il Governo si rimette alla Commissione. Anche se le preoccupazioni per il pareggio della Cassa restano vivissime in noi, ci rimettiamo alla Commissione tenendo conto che il reddito di 4 milioni rappresenta la base di tanti altri riferimenti.

Aggiungo che se la Commissione dovesse orientarsi nel senso di un totale cambiamento delle fonti di entrata della Cassa costituite dai contributi personali mi vedrei costretto

a chiedere al Presidente di sospendere la discussione per consentire un conteggio preciso, allo scopo di accertare le conseguenze pratiche, per il bilancio della Cassa, di una variazione sostanziale delle percentuali. Altrimenti non sarei più in condizione di esprimere il mio parere allorchè si passerà all'esame della tabella concernente la misura delle pensioni, nel senso che a seguito di modifiche in ordine all'entità dei contributi ci si potrebbe trovare in condizione di non poter far fronte agli aumenti che si andranno a deliberare.

ROBBA. Non voglio mettermi certamente in polemica con il Governo, però non posso fare a meno di affermare che non accetto le argomentazioni del suo rappresentante a sostegno di una così forte progressività della contribuzione. Se infatti si deve arrivare ad una forte imposizione per sopperire al deficit della Cassa, lo si faccia attraverso una norma transitoria, non attraverso una legge la validità delle cui norme, non avendo limiti di tempo, può protrarsi anche all'infinito.

MAROTTA. Le dichiarazioni del rappresentante del Governo contrarie al mio emendamento sono probabilmente dovute a una imperfetta conoscenza della situazione. Non è infatti vero che siano gli avvocati a chiedere l'iscrizione alla Cassa: tutti gli avvocati che hanno un reddito professionale vi sono iscritti d'ufficio. Si pensi allora ad un avvocato che ha usufruito di un reddito notevole ed è stato iscritto per 20-30 anni alla Cassa e che ad un certo punto, per un complesso di ragioni, non è più in grado di lavorare e non beneficia più di un reddito minimo: dovrebbe essere cancellato?

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A questo punto diventa un pensionato.

MAROTTA. Però deve pagare ugualmente il contributo personale se vuole rimanere iscritto, quando, con la pensione, deve invece pensare a vivere. Dico questo con piena convinzione, indipendentemente

11^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

da questioni di carattere sentimentale o personale, in quanto io alla Cassa sono iscritto da 56 anni e non mi cancellerò mai, non lo farei per tutto l'oro del mondo, perchè ho avuto mio nonno avvocato, mio padre avvocato, ho i miei figli avvocati ed evidentemente c'è anche una questione di dignità, direi, alla base del mio comportamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame e alla votazione degli emendamenti.

Metto ai voti quello del senatore Robba, tendente a sostituire la tabella con le parole: « Il contributo è dovuto nella misura del 7,50 per cento sul reddito professionale imponibile », al quale si sono dichiarati contrari sia il relatore che il Governo.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Marotta, tendente a sostituire la dizione: « Senza reddito o con reddito professionale imponibile sino a lire 4.000.000 » con l'altra: « Con reddito professionale imponibile da lire 1.000.000 sino a lire 4.000.000 » al quale pure si sono dichiarati contrari sia il relatore sia il Governo.

(Non è approvato).

OLIVA. Dichiaro che non proporrò lo emendamento alla presentazione del quale avevo accennato considerato che si potrà autorizzare la Cassa, ocn decreto ministeriale, ad aumentare l'importo delle pensioni

in rapporto alle variazioni del costo generale della vita.

DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. È detto esplicitamente all'articolo 21.

OLIVA. D'accordo, però nello stesso articolo 21 occorrerebbe prevedere anche la possibilità di una riduzione perequativa dei contributi.

PRESIDENTE. Ne discuteremo in sede di esame dell'articolo 21.

Il senatore Torelli ha proposto di sostituire, al comma immediatamente successivo alla tabella, le parole: « i due milioni di lire » con le altre: « i quattro milioni di lire ». Il Governo si è rimesso alla decisione della Commissione. Metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Non resta che mettere in votazione l'intera tabella.

OLIVA. Mi astengo.

MAROTTA. Anch'io.

ROBBA. Dichiaro di votare contro.

PRESIDENTE. Metto ai voti la tabella A quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvata).

TABELLA D

È dovuto un contributo oggettivo sui seguenti certificati:

CERTIFICATI	Misura del contributo
Certificati penali rilasciati in bollo dagli uffici del casellario giudiziario, esclusi i certificati rilasciati per motivi di lavoro . . .	L. 1.000

Il contributo è riscosso con l'applicazione di apposita marca a cura dei competenti uffici.

11^a COMMISSIONE29^o RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

Il senatore Torelli, relatore, ha presentato un emendamento tendente a ridurre la misura del contributo da lire 1.000 a lire 800.

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Faccio rilevare, anche se ciò è implicito, che la dizione esatta della tabella dovrebbe essere: « Certificati penali rilasciati in bollo dagli uffici del casellario giudiziario, esclusi i certificati rilasciati per motivi di lavoro e di previdenza ».

OLIVA. Se non erro, i certificati di questo tipo rilasciati per motivi di lavoro e, supponiamo, previdenziali, non sono esenti da bollo. Vorrei una conferma in proposito.

TORELLI, *relatore alla Commissione*. No, sono rilasciati in carta libera.

OLIVA. Anche la richiesta per ottenere tali certificati è fatta in carta libera?

PETRONE. Ugualmente, anzi bisognerebbe aggiungere ai motivi di lavoro e previdenziali anche quelli per ragioni di emigrazione.

OLIVA. Allora è probabile che, per risparmiare, tutti tenteranno di ottenere il certificato occorrente in carta libera, adducendo motivi di lavoro, e allo sportello del casellario giudiziario sarà ben difficile fare una cernita. Magari il certificato non sarà poi accettato da chi lo pretende in bollo; comunque rimane il fatto che dovremmo evitare di creare complicazioni. In ogni caso, se i certificati penali per motivi di lavoro e previdenziali non sono rilasciati in carta da bollo è inutile menzionarli nella tabella D, che si riferisce solo a certificati in bollo.

PETRONE. La stessa disposizione esiste però già nella legge attuale.

TORELLI, *relatore alla Commissione*. Tuttavia non è inopportuna la precisazione che sono esclusi dal contributo i cer-

tificati richiesti per motivi di lavoro e di previdenza.

OLIVA. Al di là di tentazioni demagogiche, la esattezza giuridica esige che, essendo le 1.000 lire applicabili ai certificati penali rilasciati in bollo, è evidente che quelli che non vengono rilasciati in bollo per dichiarati motivi di lavoro o di previdenza non possono essere assoggettati al contributo.

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Riflettendo meglio non è vero che tutti i certificati rilasciati per motivi di lavoro siano in carta libera. Per esempio, un certificato rilasciato per partecipare ad un pubblico concorso è in carta da bollo: e si partecipa ad un concorso per ottenere un posto di lavoro. Quindi, esistono casi in cui il certificato è rilasciato in carta da bollo anche per motivi di lavoro. Dipende dallo scopo per il quale viene richiesto.

OLIVA. Allora avevo ragione io di chiedere se esistano o no certificati in carta da bollo rilasciati per ragioni di lavoro. Mi è stato risposto di no.

PRESIDENTE. Non per tutti i casi; per taluni, ancorchè a scopo di lavoro, i certificati vengono rilasciati in carta da bollo.

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In alcuni casi, non nella maggioranza, i certificati penali sono rilasciati in bollo anche per motivi di lavoro.

SICA. Visto che esistono certificati di lavoro non in bollo e che essi sono esclusi da ogni pagamento, sarebbe stato più logico stabilire che tutti i certificati penali rilasciati dagli uffici del casellario giudiziario per motivi di lavoro sono esclusi dall'imposizione del contributo.

PRESIDENTE. La legge attualmente vigente dice che il contributo non si

applica per i certificati penali rilasciati in bollo dagli uffici del casellario giudiziario per motivi di lavoro. Ad evitare eventuali equivoci potremmo però non menzionare direttamente nella tabella i certificati per motivi di lavoro, aggiungendo nelle disposizioni una frase di questo tipo: « il contributo di cui alla tabella non si applica per i certificati penali rilasciati per motivi di lavoro e di previdenza ».

DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Quel che conta è sottolineare l'assurdità del fatto che mentre lo Stato non chiede la marca da bollo per certi atti, si possa poi ammettere un contributo previdenziale per questi stessi atti. Insomma, è assurdo che una persona richieda un certificato, magari per una domanda di assistenza, senza pagare il bollo, ma pagando invece la marca per gli avvocati!

PETRONI. Se partiamo dalla considerazione che in determinati casi lo Stato rinuncia alla pretesa del bollo, mi pare logico che non si possa porre a carico di chi richiede un certificato il « Cicerone » a favore degli avvocati. Detto questo, mi pare però che il problema sollevato dal senatore Oliva sia risolto dalla dizione stessa del disegno di legge.

OLIVA. Senatore Petrone, è evidente che avuto il chiarimento dal rappresentante del Governo sul fatto che esistono certifi-

cati in bollo per motivi di lavoro, non ho motivo di insistere.

PRESIDENTE. Sia chiaro quindi che, approvando la tabella *D*, intendiamo prevedere il pagamento di un contributo soltanto per certificati rilasciati in bollo. Restano cioè esclusi tutti i certificati in carta semplice e, inoltre, i certificati in bollo rilasciati per motivi di lavoro e di previdenza.

OLIVA. Un piccolo dubbio. Forse è inesatto dire: « applicazione di apposita marca a cura dei competenti uffici », quando l'ufficio competente è uno solo: il casellario giudiziario.

TORELLI, relatore alla Commissione. D'accordo, ma sono tanti i casellari giudiziari.

PRESIDENTE. Non credo che ciò sia di rilevante importanza. C'è piuttosto l'emendamento del senatore Torelli, tendente a diminuire la misura del contributo da 1.000 a 800 lire.

TORELLI, relatore alla Commissione. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto allora ai voti la tabella *D*, restando inteso che alle parole: « per motivi di lavoro » si devono aggiungere le altre: « e di previdenza ».

(*E approvata*).

TABELLA E

L'avvocato o il procurato legale, al quale l'autorità giudiziaria conferisca un incarico retribuito, è tenuto a corrispondere alla Cassa, qualunque sia la natura e l'oggetto del-

l'incarico, ad eccezione delle attività di patrocinio, una percentuale sull'importo della retribuzione, come dalla seguente tabella:

IMPORTO DELLA RETRIBUZIONE	Aliquota percentuale dovuta
Sulle somme eccedenti le 100.000 lire	12 per cento

11^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto delle relative imposte.

La rinuncia alla retribuzione esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa.

(È approvata).

Approvate le tabelle concernenti le retribuzioni, possiamo adesso tornare all'articolo 8, che avevamo accantonato proprio allo scopo di esaminare preventivamente le tabelle da esso richiamate.

TITOLO IV DELLE CONTRIBUTZIONI

Art. 8.

Il contributo personale obbligatorio annuo, riguardante la previdenza forense, è dovuto dagli iscritti alla Cassa nelle misure e con le modalità prescritte dalla tabella A allegata alla presente legge.

I contributi che ogni avvocato o procuratore è tenuto a corrispondere alla Cassa, quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza delle autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione, sono dovuti per ciascun grado nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dall'allegata tabella B.

I contributi oggettivi sui provvedimenti giurisdizionali sono dovuti nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dall'allegata tabella C.

I contributi oggettivi sui certificati penali sono dovuti nella misura e con le modalità indicate dall'allegata tabella D.

Le percentuali che l'avvocato o procuratore, al quale l'autorità giudiziaria conferisca un incarico retribuito, è tenuto a versare alla Cassa, sono dovute nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dalla tabella E allegata alla presente legge.

L'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, l'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'arti-

colo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, gli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e gli articoli 7, 11, 12, 13 e 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono abrogati.

Il relatore ha fatto pervenire in precedenza un emendamento tendente a sostituire le parole « e 14 », di cui alla penultima riga dell'ultimo comma, con le altre: « e 17 ».

Per memoria mia e della Commissione, do lettura dell'articolo 17 della legge n. 991 del 24 dicembre 1969: « Sono esclusi dal pagamento dei contributi previsti dalla presente legge gli atti e i provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico impiego.

La medesima esenzione si applica altresì agli atti relativi alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie ».

Evidentemente l'emendamento è stato elaborato dal relatore prima della seduta odierna ed è stato proposto in Commissione con quegli altri da lui presentati al fine di far pagare i contributi anche sulle cause di lavoro.

P E T R O N E. L'articolo 17 della legge n. 991 non dovrebbe, a mio parere, essere abrogato, in quanto noi abbiamo previsto soltanto alla tabella B il pagamento dei contributi per le cause di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria.

P R E S I D E N T E. Potremmo risolvere il problema con un coordinamento dell'emendamento approvato alla tabella B, specificando cioè che i contributi per le cause di lavoro, previdenza ed assistenza sono dovuti « in deroga a quanto stabilito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 ». Quindi il relatore potrebbe ritirare l'emendamento.

T O R E L L I, *relatore alla Commissione*. D'accordo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

(È approvato).

TITOLO V

DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

Art. 9.

La pensione di anzianità si consegue dopo trentacinque anni di iscrizione alla Cassa.

Per il raggiungimento dell'anzianità prevista al comma precedente è consentito il riscatto, sino ad un massimo di sette annualità, del periodo di esercizio della professione senza iscrizione alla Cassa, di pratica professionale, di studi universitari. Il riscatto è concesso previo versamento per ogni annualità di una somma pari al doppio del contributo personale minimo dovuto per l'anno nel quale viene presentata la domanda di riscatto.

Gli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, avevano compiuto il trentottesimo anno di età conseguono la pensione al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età e dopo trent'anni di iscrizione, compreso il periodo, non superiore a dieci annualità, eventualmente riscattato a norma del comma precedente.

La Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro superstiti aventi diritto, la pensione, in tredici mensilità annue, nella misura indicata dalla tabella *F* allegata alla presente legge.

L'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, l'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 410, e l'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono abrogati.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, modifica-

to dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono soppressi.

Il relatore ha presentato un emendamento sostitutivo del testo dell'articolo con un nuovo testo di cui do lettura:

« La Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro superstiti aventi diritto, la pensione in tredici mensilità annue, nella misura indicata dalla tabella *F* allegata alla presente legge.

Ai fini del conseguimento della pensione di anzianità, l'iscritto, per raggiungere i prescritti anni di appartenenza alla Cassa, può riscattare sino ad un massimo di cinque annualità con il versamento di lire 400.000 per ogni annualità.

Sono abrogati l'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e le disposizioni la cui applicazione è stata sospesa da tale articolo, nonchè l'articolo 1, il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 e l'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 ».

La *ratio* dell'emendamento ci fu ampiamente illustrata dal senatore Torelli in una delle precedenti sedute. Lo metto quindi ai voti.

(È approvato).

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO